

Prot. 082541/RU

Roma, 14 febbraio 2023

**CIRCOLARE N. 5/2023**

**RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI E LE IMPORTAZIONI DI BENI  
NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
AGGIORNAMENTO CIRCOLARE 9/D DEL 3 MARZO 2021**

Come noto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con circolare 9/D del 03/03/2021, prot. n.66902/RU, ha fornito indicazioni applicative in merito alle previsioni, in materia di IVA, della Legge 30 dicembre 2020, n.178 c.d. «Legge di Bilancio».

In particolare veniva data notizia:

- dell'esenzione IVA, **fino al 31 dicembre 2022**, sulle cessioni di “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, in considerazione delle disposizioni di cui all' art. 1 comma 452, in deroga all'articolo 124, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. «Decreto Rilancio»<sup>[1]</sup>; nonché,
- della previsione, in relazione al medesimo art. 1 comma 453, dell'esenzione IVA, **dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022**, sulle cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”, in deroga al numero 114) della tabella A, parte III<sup>[2]</sup>, allegata al D.P.R. 633/72.

Pertanto, le integrazioni effettuate in TARIC, già previste con scadenza 31/12/2022, sono state aggiornate, con decorrenza **01 gennaio 2023**, adeguando, per i prodotti di cui sopra, la rispettiva aliquota IVA attualmente in vigore, com'è possibile riscontrare negli allegati alla presente circolare, che sostituiscono integralmente quelli uniti alla circolare 9/D<sup>[3]</sup> summenzionata. Nel dettaglio<sup>[4]</sup>:

---

[1] Convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77.

[2] Contenente i beni soggetti all'aliquota IVA del 10%.

[3] Si rappresenta che i suddetti allegati sono stati oggetti di modifiche ed aggiornamenti in considerazione delle disposizioni legislative succedutesi negli anni. Tali precedenti versioni, necessarie per conoscere l'aliquota IVA applicabile in ciascuno specifico periodo, rimangono consultabili nel portale ADM.

[4] Per ogni ulteriore informazione, si rimanda alla consultazione della banca dati TARIC al link:

<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/classificazione-delle-merci/taric-classificazione-merci>.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

- Sono soggette all'aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell'**Allegato 1**, aggiornato al punto 38 con l'aggiunta della "strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19", di cui ai codici merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10<sup>[5]</sup>, gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: "*Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)*".
- È da considerarsi soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, **l'allegato 2** alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall'IVA ormai non più previsti.
- Sono soggetti all'aliquota IVA del 10% i "vaccini contro il COVID-19<sup>[6]</sup>", codice NC 3002 4110, di cui all'**allegato 3**, come previsto dal n.114) della Tabella A, parte III del DPR 633/72, relativo a "*medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale*", tra cui sono compresi, appunto, i vaccini. Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.

IL DIRETTORE CENTRALE a.i.

Firmato digitalmente da: ANDREA MARIA ZUCCHINI  
Data: 14/02/2023 18:10:54

[5] Per tale codice TARIC non è necessario l'inserimento del Cadd Q102 ai fini dell'applicazione dell'Aliquota IVA del 5%.

[6] [...] autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini, cfr. art. 1 c. 453 L. Bilancio 2020.

	<b>Prodotti con aliquota IVA 5%</b>	<b>Codici NC/TARIC</b>
1	ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva	ex 9019 2010 ex 9019 2020 ex 9019 2090
2	monitor multiparametrico anche da trasporto	ex 8528 5291 ex 8528 5299 ex 8528 5900 ex 9018 1910 ex 9018 1990
3	pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale	ex 9018 9050
4	sistemi di aspirazione/aspiratore elettrico	ex 9019 2090 ex 9018 4990 ex 9018 9084 ex 8543 7090
5	tubi endotracheali	ex 9018 9060 ex 9019 2090
6	caschi per ventilazione a pressione positiva continua	ex 9019 2090
7	maschere per la ventilazione non invasiva	ex 9019 20 20
8	umidificatori	ex 8415 ex 8509 8000 ex 8479 8997 ex 9019 2090
9	laringoscopi	ex 9018 9020

10	strumentazione per accesso vascolare	ex 9018 9084
11	centrale di monitoraggio per terapia intensiva	ex 9018 90
12	pulsossimetro	ex 9018 1910
13	ecotomografo portatile	ex 9018 1200
14	elettrocardiografo	ex 9018 1100
15	tomografo computerizzato	ex 9022 12
16	maschere FFP2 e FFP3 secondo lo standard EN149, realizzate in TNT	6307 90 93 11
17	altre maschere aventi caratteristiche simili alle FFP2 e FFP3 conformemente ad una norma analoga alla EN 149, realizzate in TNT	6307 9093 19
18	maschere FFP2/FFP3 secondo la norma EN149 e le altre maschere conformi ad una norma analoga, realizzate in tessuto	ex 6307 9093 90
19	maschere facciali ad uso medico secondo la norma EN14683, realizzate in tessuto non tessuto (TNT)	6307 9095 11
20	altre maschere ad uso medico conformi ad una norma analoga a quella per le maschere facciali ad uso medico, realizzate in TNT	6307 9095 19
21	maschere FFP2/FFP3 secondo la norma EN149 e le altre maschere conformi ad una norma analoga con filtro sostituibile	ex 9020 00 10
	<b>articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali:</b>	

23	guanti in lattice, in vinile e in nitrile	ex 3926 2000 ex 4015 1200 <u>ex 4015 1900</u>
24	visiere/schermi facciali protettivi e occhiali protettivi	ex 3926 2000 ex 3926 9060 ex 3926 9097 ex 9004 9010 <u>ex 9004 9090</u>
25	tute di protezione, camici impermeabili, camici chirurgici	ex 3926 20 ex 6210 10 ex 6210 20 ex 6210 30 ex 6210 40 ex 6210 50 ex 6211 32 ex 6211 33 ex 6211 39 ex 6211 42 ex 6211 43 <u>ex 6211 49</u>

26	calzari e soprascarpe	ex 3926 2000 ex 3926 9097 ex 4016 9997 ex 4818 9010 <u>ex 6307 9098</u>
27	cuffie copricapo	ex 6505 00 30 ex 6505 00 90 ex 6506
28	termometri	ex 9025 1120 ex 9025 1180 ex 9025 1900
29	detergenti disinfettanti per mani	ex 3401 1100 ex 3401 1900 ex 3401 2010 ex 3401 2090 ex 3401 3000 ex 3402 4100 ex 3808 94
30	dispenser a muro per disinfettanti	ex 8479 8997
31	soluzione idroalcolica in litri	ex 2207 1000 ex 2207 2000 ex 2208 9091 ex 2208 9099
32	perossido al 3 per cento in litri	ex 2847 0000

33	carrelli per emergenza	ex 8713 9000 ex 9402 9000
34	estrattori RNA	ex 9027 89
35	tamponi per analisi cliniche	ex 3005 9010 ex 3005 9099
36	provette sterili	ex 3926 9097 ex 7017 1000 ex 7017 2000 ex 7017 9000
37	attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo	letti ospedalieri ex 9402 9000  tende ex 63062200 - ex 63062900  tende di plastica ex 3926 9097
38	strumentazione per diagnostica per COVID-19	ex 9027 89 ex 9018 19 10 ex 9018 90 3822 1900 10 ex 3821 0000

	<b>Prodotti aliquota IVA 10 %</b>	<b>Dettaglio prodotti</b>	<b>Codici NC/TARIC</b>
1	Vaccini contro il COVID-19	Vaccini contro il coronavirus correlati alla SARS (specie SARS-CoV)	3002 4110 00